



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2008 (08.10)
(OR. en)**

13394/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0197 (COD)**

**ENER 275
CODEC 1188**

NOTA

n. prop. Comm.: 13046/07 ENER 223 CODEC 950

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Si allega per le delegazioni una versione aggiornata della proposta in oggetto, che riflette lo stato attuale dei lavori.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata "Una politica energetica per l'Europa" ha evidenziato l'importanza di portare a compimento il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. In essa si ritiene che il miglioramento del quadro normativo a livello europeo rappresenti una misura fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.
- (2) Con la decisione della Commissione 2003/796/CE⁴, è stato istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il "Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'energia elettrica" (ERGEG), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU C ... del ..., pag.

³ GU C ... del ..., pag.

⁴ GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

tra tali organismi e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica¹ e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale².

- (3) Il lavoro intrapreso dall'ERGEG dalla sua istituzione ha fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno dell'energia elettrica e del gas. È tuttavia auspicio generale del settore, ed è quanto è stato proposto dallo stesso ERGEG, che la cooperazione volontaria delle autorità di regolamentazione nazionali si svolga ormai nell'ambito di una struttura comunitaria dotata di competenze precise e del potere di adottare decisioni individuali di regolamentazione in una serie di casi specifici.
- (4) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha invitato la Commissione a presentare delle misure dirette alla costituzione di un organismo indipendente che renda possibile la cooperazione tra i regolatori nazionali.
- (5) Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. Occorre quindi istituire un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia, in appresso denominata "l'Agenzia".
- (6) Occorre che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle rispettive autorità nazionali a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza, le competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la trasparenza e l'efficienza dell'Agenzia.
- (7) È compito dell'Agenzia monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas nonché l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (in seguito REGST per l'energia elettrica) e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas (in seguito, REGST per il gas). Il coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio del mercato interno.

¹ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

² GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

- (7 bis) L'Agenzia svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro cui i codici di rete devono conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l'Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei progetti di codici di rete (sia al momento della loro introduzione sia in caso di modifica) per garantirne la conformità agli orientamenti quadro, prima di raccomandare eventualmente l'adozione di tali codici da parte della Commissione.
- (8) È opportuno preconstituire una struttura entro la quale le autorità di regolamentazione nazionali possano cooperare. Tale struttura dovrebbe facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia dovrebbe poter adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe comprendere il regime di regolamentazione per l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas che collega almeno due Stati membri, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.
- (9) Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione nazionali, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una cui decisione ha violato gli orientamenti, non intende conformarsi al parere dell'Agenzia.
- (10) L'Agenzia dovrebbe inoltre poter emanare orientamenti non vincolanti diretti ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone pratiche.
- (11) La struttura dell'Agenzia dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione nazionali e della loro autonomia.
- (12) Il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il Direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione.

- (13) L'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
- (14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. Nell'interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione della stessa.
- (15) Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe essere avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione europea e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello europeo. Dovrebbe restare di applicazione la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.
- (16) L'Agenzia dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalle autorità di regolamentazione nazionali, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell'Agenzia si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle

¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Comunità europee (in seguito, rispettivamente "Statuto dei funzionari" e "regime applicabile") definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹ nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.

- (17) L'Agenzia applica le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione stabilisce le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.
- (18) La partecipazione di paesi terzi non membri della Comunità europea all'attività dell'Agenzia è possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.
- (19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello comunitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 1).

Articolo 1

Costituzione dell'impresa comune

È istituita l'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia, in appresso "l'Agenzia", allo scopo di assistere le autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 22 bis della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24 bis della direttiva 2003/55/CE nell'esercizio a livello europeo delle funzioni di regolamentazione [...] e, se necessario, coordinarne l'azione.

Articolo 2

Natura giuridica

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
4. Fino a quando la sede dell'Agenzia non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 3

Composizione

L'agenzia è composta da:

- a) un Consiglio d'amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 10;
- b) un Comitato dei regolatori, che esercita le funzioni definite all'articolo 12;
- c) un direttore, che esercita le funzioni definite all'articolo 14;
- d) una Commissione dei ricorsi, che esercita le funzioni definite all'articolo 16.

Articolo 4
Atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

- a) emettere pareri rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;
- b) emettere pareri rivolti alle autorità di regolamentazione;
- c) emettere pareri e raccomandazioni rivolti alla Commissione;
- d) adottare le opportune decisioni individuali nei casi specifici definiti agli articoli 7 e 8.

Articolo 5
Compiti generali

L'Agenzia, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere alla Commissione su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

Articolo 6
Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. L'Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica a norma degli articoli 2ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e su quelli della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas a norma dell'articolo 2ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005.
2. L'Agenzia controlla e verifica le attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 2quinquies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2quinquies del regolamento (CE) n. 1775/2005.

3. L'Agenzia può presentare un parere:

- alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica, come prevede l'articolo 2quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete decennale non vincolante, e
- alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica, come prevede l'articolo 2quater, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1228/2003 e alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2quater, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1775/2005, sul progetto di codici di rete.

4. L'Agenzia presenta un parere debitamente giustificato alla Commissione e delle raccomandazioni alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto quando ritenga che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete decennale non vincolante che le sono stati presentati a norma dell'articolo 2quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1775/2005, non assicurino un trattamento non-discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato o un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di orientamento quadro qualora richiesto a norma dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005. L'Agenzia riesamina il progetto di orientamento quadro e lo sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1775/2005.

L'Agenzia presenta un parere giustificato alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto sul progetto di codice di rete a norma dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1775/2005.

L'Agenzia presenta alla Commissione il progetto di codice di rete e può raccomandarne l'adozione a norma dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1775/2005. L'Agenzia elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1775/2005.

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato, a norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1775/2005, qualora la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto non abbia attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 quater, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1775/2005 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 2 ter bis, paragrafi da 1 a 11 di tali regolamenti, ma non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 12.
6. L'Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all'articolo 2 nonies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 nonies del regolamento (CE) n. 1775/2005 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

Articolo 7

Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

1. L'Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dalla direttiva 2003/54/CE, dalla direttiva 2003/55/CE, dal regolamento (CE) n. 1228/2003 o dal regolamento (CE) n. 1775/2005.
2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, adottare orientamenti non vincolanti finalizzati ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone pratiche.

3. L'Agenzia promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.
4. L'Agenzia può emettere un parere, su richiesta di una autorità di regolamentazione nazionale o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005.
5. Se un'autorità nazionale di regolamentazione non dà seguito adeguato al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione.
6. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005, può chiedere un parere all'Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia emette il proprio parere entro quattro mesi.
7. L'Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture che collegano almeno due Stati membri, e di sicurezza operativa delle stesse, a norma dell'articolo 7bis.

Articolo 7 bis

Condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse

1. Per le infrastrutture che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri, l'Agenzia decide in merito alle questioni di regolamentazione che sono di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, comprese, se del caso, le condizioni di accesso e di sicurezza operativa, soltanto:

- a) se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal momento in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità, oppure
- b) su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.

Le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo massimo di sei mesi.

Per mettere a punto la sua decisione l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione e i GST interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i GST interessati.

- 2. Le condizioni di accesso alle infrastrutture di cui al paragrafo 1 includono:
 - a) la procedura di assegnazione della capacità,
 - b) i tempi di assegnazione,
 - c) la condivisione delle entrate derivanti dalla congestione,
 - d) i corrispettivi imposti agli utenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 7quinquies del regolamento 1228/03 e all'articolo 22, paragrafo 1 lettera d) della direttiva 2003/55/CE
- 2 bis. Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia:
 - a) emette una decisione entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui le è stato sottoposto;
 - b) può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa dell'infrastruttura in questione.
- 3. La Commissione può adottare orientamenti sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture di cui al paragrafo 1 e di sicurezza operativa delle stesse. Le suddette misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandone le disposizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28 bis.

Articolo 8

Altri compiti

1. L'Agenzia può concedere deroghe in ultima istanza, come prevede l'articolo 7, paragrafo 4 bis, lettera a), del regolamento (CE) n. 1228/2003. L'Agenzia può inoltre concedere deroghe come prevede l'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/55/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.
2. L'Agenzia presenta un parere, su richiesta della Commissione, conformemente all'articolo 2 bis bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 1228/2003 o dell'articolo 2 bis bis del regolamento 1775/2005, sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione relative alla certificazione.

Articolo 8 bis

Consultazioni

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia consulta ampiamente e tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i GST, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i GST.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri. Ogni membro ha un supplente. Un membro e il rispettivo supplente sono designati dalla Commissione, cinque e i rispettivi supplenti dal Consiglio. La durata del mandato è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato, questo periodo è di sei anni per la metà dei membri.
2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata da detto comitato e il direttore dell'Agenzia partecipano alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.
5. Ogni membro dispone di un solo voto. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:
 - le modalità di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum;
 - le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.
6. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato dei regolatori.
7. I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

Articolo 10

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori ed ottenuto la sua approvazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, nomina il direttore conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.
3. Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.
- 3 bis. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Agenzia compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
- 4 bis. Il consiglio di amministrazione adotta e, se necessario, rivede un programma pluriennale. La revisione è basata su una relazione di valutazione effettuata da un esperto esterno indipendente su richiesta del consiglio di amministrazione. Tali documenti sono resi pubblici.
5. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 18 a 21.

6. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5 si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo.
7. Il consiglio di amministrazione, di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore.
8. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.
9. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia, conformemente all'articolo 27.
10. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione.
11. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il suo regolamento interno.

Articolo 11

Comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori è composto da:
 - rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione, menzionate all'articolo 22 bis della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24 bis della direttiva 2003/55/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità;

- un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.
2. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.
 3. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro o supplente dispone di un voto.
 4. Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.
 5. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
 6. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'Agenzia.

Articolo 12

Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

2. Il comitato dei regolatori presenta un parere sul candidato direttore a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.
3. Il comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto di bilancio a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante e lo presenta entro il 1° settembre per adozione al consiglio di amministrazione.
4. Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, come prevede l'articolo 10, paragrafo 10 e l'articolo 14, paragrafo 8.

Articolo 13

Il direttore

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione o da alcun organismo.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previa approvazione del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione riguardante in particolare:
 - a) la prestazione del direttore;
 - b) gli obblighi e le necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.

La valutazione degli elementi di cui alla lettera b) è effettuata con l'assistenza di un esperto esterno indipendente.

4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della relazione di valutazione e del parere del comitato dei regolatori su questa valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore una volta e per un periodo non superiore a tre anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
6. Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.
7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto l'approvazione del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.
8. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 14

Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia ed ha il compito di provvedere alla sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.
3. Il direttore adotta e pubblica i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, che hanno ricevuto l'approvazione del comitato dei regolatori.
4. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento.
6. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.
7. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 20 ed esegue il bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21.
8. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione dell'Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
9. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 15

Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.
2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.
4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
5. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.
6. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
7. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

Articolo 16

Ricorsi

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur appearing come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.
2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza. Ogniqualevolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.
6. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'Agenzia.

Articolo 17

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall'Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.
2. Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell'articolo 232 del trattato.
3. L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Articolo 18

Bilancio dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);
 - b) le tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 19;
 - c) i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione, menzionati all'articolo 10, paragrafo 6;
 - d) lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 10, paragrafo 6;
2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

Articolo 19

Tasse

1. È richiesto il pagamento all'Agenzia di una tassa per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.
2. La suddetta tassa è stabilita dalla Commissione.

Articolo 20

Formazione del bilancio

1. Entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.
2. Tale stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in appresso denominati «l'autorità di bilancio») con il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale conformemente all'articolo 272 del trattato.
4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.
5. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto immobiliare in questione. In assenza di risposta, l'Agenzia può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 21

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.
2. Entro il 1° marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002¹.
3. Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.
7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in questione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 22

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia è redatta dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 23

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999¹.

¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹ e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Agenzia.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

Articolo 24

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 25

Personale

1. Al personale dell'Agenzia, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3. L'Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 26

Responsabilità dell'Agenzia

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Agenzia.

Articolo 27

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001¹ si applica ai documenti detenuti dall'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro i sei mesi che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 28

Partecipazione di paesi terzi

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che non sono membri dell'Unione europea e che hanno concluso accordi con la Comunità, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nel settore dell'energia e, se pertinente, dell'ambiente e della competitività.

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Nell'ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

Articolo 28 bis

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 29

Disposizioni in materia linguistica

1. Le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 si applicano all'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'Agenzia.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 30

Valutazione

1. La Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali.
- 1 bis. I risultati sono comunicati al comitato dei regolatori, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro; la Commissione a sua volta può trasmettere dette raccomandazioni, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro quattro anni dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni cinque anni.

Articolo 31

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 si applicano a decorrere da ... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
